

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3938

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PINTO, FOLLIERI, VERALDI,
MONTAGNINO, RESCAGLIO, PALUMBO, ZILIO,
CASTELLANI Pierluigi, ROBOL e DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1999

Modifica dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in
materia di disciplina delle autenticazioni delle sottoscrizioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è volto a semplificare l'intervento certificatorio dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente, notaio, cancelliere, segretario comunale o altri funzionari delegati dal sindaco) che sono così chiamati ad autenticare le sottoscrizioni senza dare vita agli adempimenti, ritenuti del tutto inutili, previsti dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Ciò per dare concreto riscontro alle ragioni ispiratrici della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta «legge Bassanini») in tema di certificazione ed in armonia con quanto previsto, per l'autentica delle firme delle parti ad opera dei difensori nei procedimenti civili, penali ed amministrativi (articolo 83 codice procedura civile).

Con l'articolo unico del disegno di legge si prevede, a tal fine, una nuova formulazione del citato articolo 20.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). - 1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. Per l'autenticazione è sufficiente che la firma del pubblico ufficiale segua la sottoscrizione, anche se questa è apposta ai margini dei fogli intermedi».

